LANZA. La Camera temerebbe anzi di essere macchiata più oltre ascoltando tali parole (*Oh! oh! voci di riprovazione, agitazione*).

RICOTTI (*con voce altissima*). La Camera sarà macchiata quando si tolga la libertà della discussione.

GAZZERA. Come mai si può chiamare all'ordine l'oratore che non ha ancor detto nulla?

CAVOUR. Si può criticare il proprio Governo; ora come non sarà lecito di criticare un Governo straniero qualunque?

RAVINA. Confesso che in tutti i Parlamenti, chi ha ottenuta la parola, ha diritto che gli sia mantenuta; ma, ove trasmodi, il presidente ha diritto di chiamarlo all'ordine.

IL PRESIDENTE. Procuri di contenersi nella quistione.

VESME. Non solo mi terrò nella quistione, ma anche nei termini; mi adoprerò di non mancare in modo alcuno al rispetto dovuto alla Camera. Dico adunque che il Governo provvisorio sorgeva in Milano in tempi difficilissimi, in paese dove mai era esistito Governo, e quella parte (che pur ve n'era) si trovava in mani straniere. Per quanto grande adunque si voglia supporre l'onestà e l'utilità dei membri del Governo provvisorio, è chiaro che dessi, nuovi agli affari, in quelle difficili circostanze, si trovarono assai minori del peso che avevano a sopportare (*bisbiglio*). Innumerabili sono gli atti di quel Governo, che all'occasione comproverebbero la verità della mia asserzione, ne citerò soltanto uno recentissimo, col quale s'instituiva un'azienda di guerra..... (*rumore ed interruzione*). Qualunque siano le ragioni, è indubitato, e non giova celarlo, il Governo provvisorio più non gode della fiducia universale (*rumori*), principalmente nelle provincie. Oltre ciò, il piccolo numero fa sì, che più facilmente si possa convertire in un comitato, il quale arbitrariamente, e nell'interesse di pochi, disponga delle cose dello Stato. A questo si rimedia coll'aggiunta di una proposta di nuovi membri alla Consulta. La differenza poi tra le due parti del mio ammendamento è fondata nella convenzione. In riguardo a questa, pei trattati politici e di commercio, conservai la formola del protocollo, e lasciai che la Consulta avesse voce deliberativa; per gli altri atti, non volli darla che consultiva. Mi si oppone ch' è questo un lasciare troppo arbitrio al Ministero; ma a questo rispondo che, poichè i fatti impedirono che i Lombardi mandassero i loro deputati a questa Camera, dall'arbitrio non possiamo fuggire; ed arbitrio per arbitrio, amerò sempre meglio quello di un Ministero ch' è risponsabile, e ch' è composto delle persone che maggiormente godono della fiducia della nazione; poichè se un Ministero perde questa fiducia, cade necessariamente: sempre preferirò quest'arbitrio a quello di una Consulta, composta di persone che presentano minore garanzia per se medesime e che per il modo di loro scelta, sono inamovibili, e sopratutto che non sono risponsali.

(L'emendamento Vesme, posto ai voti, non è accettato).

IL MINISTRO DELLE FINANZE ne presenta un altro formolato nei seguenti termini:

Togliere nell'art. 6 del progetto le parole: *nè far nuove leggi, abrogare o modificare le esistenti;* ed aggiungere le seguenti parole in fine dello stesso articolo:

« Il Governo del re non potrà del pari far nuove leggi, abrogare o modificare le esistenti, senza concertarsi colla sovra indicata Consulta, accresciuta di due membri per ogni provincia, tanto di Lombardia che di Venezia. »

(Esso è appoggiato). (*Verb.* e *Risorg.*)

IL PRESIDENTE gli dà la parola per isvolgerlo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE. Il Governo provvisorio attuale di Lombardia è composto di quindici membri, sette sono della città di Milano, otto sono della Lombardia. Fra questi quindici membri del Governo provvisorio, vi ha quasi certezza che una parte tornerà ad entrare negli affari al momento che l'unione sarà fatta, cosicchè vestirà un carattere diverso da quello che avrebbe come membro della Consulta; oltre a ciò, i membri del Governo provvisorio non sono immortali, possono ancora aver bisogno d'assentarsi, cosicchè potrebbe venire il caso che la Consulta, composta unicamente di membri del Governo provvisorio, si riducesse a così poche persone, per cui io crederei che non rappresenterebbe più con efficacia, con quella apparenza di verità gl'interessi della provincia Lombarda, trattandosi massime non di semplice Consulta, ma di corpo avente voce deliberativa.

Conseguentemente, mentre il Ministero mantiene in tutta la sua purezza l'intelligenza avuta col Governo provvisorio relativamente al dovere essere questa Consulta provvisoria, in quanto concerne i trattati politici e di commercio, mantenuta, crederebbe che nelle leggi che si riferiscono a casi di amministrazione, di guerra, di finanze, anche per la risponsabilità che il Ministero si assume, questa Consulta dovesse comporsi di un numero maggiore di quello troppo ristretto dell'attuale Governo provvisorio.

FARINA P. fa osservare non esistere più in Lombardia le Congregazioni centrali stabilite dal Governo austriaco.

(*Sten. In.*)

RATTAZZI *relatore* domanda se l'emendamento è presentato da un ministro o dal Ministero.

I MINISTRI BALBO, RICCI, SCLOPIS, REVEL e **BONCOMPAGNI,** i soli presenti, rispondono essere il Ministero.

RATTAZZI *relatore* oppone al Ministero le difficoltà, l'inconvenienza, la quasi impossibilità delle nuove aggiunte che nel sotto-emendamento il Ministero propone. (*Conc.*)

DEMARCHI ed **ALTRI DEPUTATI** non lo giudicano ammissibile, perchè lungi dallo sciogliere le difficoltà, sembra che le accresca.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA lo difende e cerca di dimostrare che se in esso pur si rinvengono difficoltà insolute, egli è perchè ad ogni modo non si possono evitare.

MOLTI DEPUTATI domandano la chiusura della discussione e la votazione.

IL PRESIDENTE consulta la Camera.

(La Camera vi aderisce).

Mette quindi ai voti l'emendamento del ministro delle finanze.

(Dopo prova e controprova risulta rigettato.)

PELLEGRINO presenta un nuovo emendamento.

GUGLIANETTI osserva che oramai non se ne può più presentare alcuno, la discussione essendo stata dichiarata chiusa.

PELLEGRINO insiste.

GUGLIANETTI propone la questione pregiudiziale sull'emendamento del deputato Pellegrino.

IL PRESIDENTE la pone ai voti.

(È rigettata).

PELLEGRINO presenta quindi il suo emendamento così concepito:

« Art. 6. Il Governo del re non potrà conchiudere trattati politici e di commercio senza concertarsi previamente con una Consulta straordinaria composta dei membri attuali del Governo della Lombardia.

« Art. 7. Sono mantenute in vigore le leggi e regolamenti attuali della Lombardia. »